



**COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  
PROVINCIA DI SASSARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI  
SERVIZI NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E  
DI TAXI**

**1° PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 27/01/99 AL 11/02/99**

**2° PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 03/11/99 AL 18/11/99**

***COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA***

## ***PROVINCIA DI SASSARI***

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI TAXI.**

### **ARTICOLO 1**

#### **“Disciplina dei servizi”**

Il servizio di noleggio con conducente e il servizio di taxi, svolti con l'impiego di veicoli (autobus, autovetture, motocarrozette, natanti e veicoli a trazione animale) muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del Capo III, sez. II, artt. 85 e 86 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, sono disciplinati:

1. Dai Regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/ 73, 2827 e 2828/77;
2. Dal D.M. 18 Aprile 1977;
3. Dagli artt.86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18/06/1931 n° 773, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione 6 Maggio 1940 n° 635;
4. Dagli artt. 82, 84, 85, 86 e 90 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. Dal D.P.R. 19 Giugno 1979 n° 348;
6. Dalla Deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato lo schema- tipo di Regolamento Regionale;
7. Dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema-tipo Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 in data 27/05/98.

### **ARTICOLO 2**

#### **“Definizione del servizio di taxi”**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale e comprensoriale; le tariffe e le modalità del servizio sono stabilite dai Comuni.

2. Il servizio può essere svolto a mezzo di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

### **ARTICOLO 3**

#### **“Definizione di servizio di noleggio con conducente”**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco del porto di Santa Teresa Gallura e di Porto Pozzo.

2. Il servizio può essere svolto a mezzo di autobus, autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **“Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire ai servizi”**

1. Il numero, il tipo e le caratteristiche dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente e di taxi, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 6, sulla base dei seguenti elementi:

- L'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati,
- La distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- L'entità, la frequenza e le finalità dei servizi pubblici di trasporto (Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse o in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
- Le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- Il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 82, 6° comma del Codice della Strada.

#### **ARTICOLO 5**

##### **“Licenza e autorizzazione comunali ”**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente ed il servizio di taxi **occorre rispettivamente essere in possesso di apposita autorizzazione e licenza comunale**, che viene rilasciata dal Funzionario responsabile del servizio, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 6.

2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze e di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli e natanti autorizzati al servizio di noleggio e al servizio di taxi ai sensi dell'art. 4.

3. In caso di riduzione del numero delle licenze ed autorizzazioni rilasciate, le licenze ed autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza.

4. Nei Comuni costituiti da frazioni o diversi centri abitati, il numero dei veicoli e dei natanti può essere ripartito con deliberazioni della Giunta Comunale tra le frazioni ed i centri anzidetti.

5. Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza e di autorizzazione rilasciata da altri Comuni di procurarsi il servizio di noleggio e di taxi con stabilità e continuità.

6. La licenza e l'autorizzazione possono essere rilasciate a persone fisiche o a persone giuridiche, che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

## **ARTICOLO 6**

### **“Commissione Consultiva. Composizione e funzioni”**

1. La Commissione di cui al precedente articolo 4, co. I, è presieduta dal Funzionario responsabile del servizio, o suo delegato, e composta da 2 membri nominati con deliberazione della Giunta Comunale fra i rappresentanti delle organizzazioni regionali o provinciali di categoria del settore.

2. La Commissione svolge funzioni consultive, espresse mediante pareri non vincolanti, nella formazione della graduatoria di coloro che presentano istanza di rilascio di una licenza o autorizzazione, fissando i criteri di valutazione e i punteggi dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 9.

3. Essa svolge altresì funzioni di verifica e di revisione della rispondenza dei veicoli alle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M.18/04/77, come previsto dal successivo art.21.

## **ARTICOLO 7**

### **“Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada”**

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autobus devono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 Dicembre 1991 n° 448.

## **ARTICOLO 8**

### **“Domanda per esercitare i servizi di noleggio ed i taxi”**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente o la licenza per esercitare il servizio di taxi deve presentare la domanda in carta da bollo diretta al Funzionario responsabile del servizio.

2. La licenza per esercitare il servizio di taxi può essere domandata e rilasciata solo a persone fisiche e non anche a società.

3. Nella domanda il titolare della Ditta individuale o il legale rappresentante della Società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche del veicolo o natante che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o altro recapito nel Comune.

4. La **domanda del titolare della Ditta individuale**, **2** deve essere corredata dei seguenti documenti:

- Certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi, o autocertificazione;
- Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento;
- Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di veicoli o natanti del conducente (o dei conducenti) che si intende adibire alla guida degli stessi;
- Certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

5. **Se il richiedente è una Società o una Cooperativa** dovranno essere prodotti:

- Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente;
- Statuto e Atto costitutivo;
- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative), solo per le Cooperative, o autocertificazione;
- Elenco dei soci;
- Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- Certificazione di disciplina finanziaria, di cui all' art. 5, D.M. Ministero dei Trasporti n° 448 del 20/12/91;
- Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

## **ARTICOLO 9** **“Titoli preferenziali”**

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni:

- 1) Essere in possesso di requisiti che attestino specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:

- a) L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, o l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza;
  - b) La continuità, la regolarità e l'efficienza del servizio svolti in qualità di dipendente o sostituto alla guida del titolare della licenza o autorizzazione di cui al precedente punto a);
  - c) L'organizzazione aziendale.
- 2) Essere residente nel Comune.
2. In caso di parità di titoli, il Comune terrà conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e fisserà apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

## **ARTICOLO 10**

### **“Cause di impedimento al rilascio della licenza e dell'autorizzazione”**

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di veicoli o natanti e della licenza per il servizio di taxi:

- a) L'assenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti di idoneità personale, finanziaria e professionale di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti n° 448 del 20/12/91;
- b) Non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
- c) L'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

## **ARTICOLO 11**

### **“Assegnazione della licenza e dell'autorizzazione”.**

1. Per esercitare il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso rispettivamente della licenza e della autorizzazione comunale, che verrà assegnata dalla Commissione di cui al precedente art.6, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo i criteri di cui al precedente art. 9.

2. La licenza e l'autorizzazione di esercizio sono rilasciate dal Funzionario responsabile del servizio previa deliberazione di assegnazione di cui al 1° comma da parte della Commissione, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (Art. 2 del D.M. 18/04/1977) del veicolo o natante da immatricolare per il servizio.

## **ARTICOLO 12**

### **“Durata della licenza e della autorizzazione”**

La licenza e l'autorizzazione di esercizio hanno la durata normale di 10 anni e sono rinnovabili per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza

previsti nei successivi artt. 16-17 e 18, nonché il caso di spontanea cessazione dell'attività stessa.

### **ARTICOLO 13**

#### **“Gestione del servizio. Trasferimento della licenza e dell'autorizzazione”**

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente devono essere gestiti personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti o coadiutori per conto e nome dello stesso.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Inoltre è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

3. La licenza per il servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

4. La licenza di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione delle stesse solo nel caso di morte del titolare.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6. Qualora la licenza o l'autorizzazione sia intestata ad una Ditta individuale, in caso di morte del titolare, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma. Se alla morte del titolare non vi siano eredi appartenenti al suo nucleo familiare, la licenza o autorizzazione non può essere trasferita e viene ritirata dal Comune.

### **ARTICOLO 14**

#### **“Inizio del servizio”**

1.L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un veicolo o natante di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza o autorizzazione stessa.

2.Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo o natante per causa a lui non imputabile.

3.Nel caso di autobus o natante nuovo, l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

## **ARTICOLO 15**

### **“Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti”**

1.Salvo quanto disposto dall' art. 82 comma 6° del D.L.vo 30/04/92 n° 285 è vietato esercitare con autoveicoli o natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

2.Per infrazione al presente divieto, il Funzionario responsabile del servizio può disporre la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

3.In caso di recidiva, la revoca sarà disposta d'Ufficio.

## **ARTICOLO 16**

### **“Sospensione della licenza e della autorizzazione”**

1.La Licenza o l'autorizzazione possono essere sospese per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

2.Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Funzionario responsabile del servizio, previo parere della Commissione di cui all'art.6 del presente regolamento.

3.Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

## **ARTICOLO 17**

### **“Revoca della licenza e della autorizzazione”**

1.La licenza o l'autorizzazione viene revocata dal Funzionario responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 6 del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;



- d) quando l'autoveicolo di taxi o di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio,
- f) quando il titolare della licenza o autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla constatazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

3. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

4. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

## **ARTICOLO 18**

### **“Decadenza della Licenza e della autorizzazione”**

1. La licenza o l'autorizzazione viene a decadere automaticamente, con obbligo per il Funzionario responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza o della autorizzazione, secondo quanto previsto nell' art. 14;
- b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della stessa;
- c) Per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) Per fallimento del soggetto titolare;
- e) Per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) Per morte del titolare, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 13, co. VI.

2. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

## **ARTICOLO 19**

### **“Sostituzione alla guida”**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge n° 230 del 18/04/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

## **ARTICOLO 20**

### **“Portabagagli”**

I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e al servizio da piazza devono essere dotati di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

## **ARTICOLO 21**

### **“Verifica e revisione degli autoveicoli”**

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte della Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli stessi alle caratteristiche indicate nella domanda di assegnazione della licenza; se si tratta di autobus, anche la rispondenza alle caratteristiche di cui al D.M. del 18/04/77.

2. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle vigenti disposizioni, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19/06/79 n° 348).

3. Ogniqualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali si ottiene la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del capo III sez. I del D.L.vo 30/04/92 n° 285, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.

4. Ove invece il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, sarà provveduto alla revoca della licenza o autorizzazione a norma dell'art. 17.

## **ARTICOLO 22**

### **“Sostituzione dell'autoveicolo”**

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza e della autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Funzionario responsabile del servizio alla sostituzione del veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 6, fatto salvo quanto disposto dall'art. 14.

2. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

## **ARTICOLO 23**

### **“Contachilometri e cronotachigrafo”**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

2. Gli Autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13/11/78 n° 727.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare, in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 24**

### **“Tariffe”**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente, che per gli autobus dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione Regionale.

2. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, le tariffe minime e massime del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autobus devono essere conformi a quelle fissate nel mese di Maggio di ogni anno dall'Assessorato Regionale dei Trasporti con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell'autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

4. La commissione di cui all'art. 6 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

5. Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato Regionale dei Trasporti provvede a richiamare il titolare della autorizzazione.

6. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, la Commissione può proporre al Funzionario responsabile del servizio l'adozione del provvedimento della revoca della licenza o autorizzazione ai sensi del punto 1 dell'art. 17.

7. In tal caso, la revoca della licenza o autorizzazione non deve essere preceduta da alcuna diffida.

8. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

## **ARTICOLO 25** **“Responsabilità nell'esercizio”**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ARTICOLO 25/bis** **“Obblighi dei conducenti degli autoveicoli”**

1. I conducenti dei veicoli o natanti in servizio di noleggio e dei taxi devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

2. In particolare, essi hanno l'obbligo di :

- a) Conservare nell'autoveicolo o natante tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
  - b) Curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
  - c) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 16 e se a carico di personale dipendente del titolare, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

## **ARTICOLO 26**

### **“Divieti per i conducenti dei veicoli o natanti”**

1. Ai conducenti dei veicoli o natanti in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) Far salire sul veicoli o natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
  - b) Portare animali propri sul veicolo o natante;
  - c) Deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito nell'atto della definizione del servizio;
  - d) Chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri del veicolo o natante;
  - e) Fermare il veicolo o natante, o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

## **ARTICOLO 27**

### **“Contravvenzioni”**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza e della autorizzazione comunale, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L.vo 30/04/92 n° 285 sono punite ai sensi della vigente Legge Comunale e Provinciale.

## **ARTICOLO 28**

### **“Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali”**

Le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche dei veicoli, delle località di stazionamento e delle tariffe, come pure le deliberazioni del Consiglio Comunale concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti della disposizioni richiamate all'art. 1.

## **ARTICOLO 29** **“Norme transitorie”**

1. Il presente Regolamento si applica con decorrenza immediata dalla sua entrata in vigore per le nuove licenze ed autorizzazioni.
2. Per quelle in esercizio sono applicabili le norme statali e regionali riportate nel presente regolamento, nonché le norme generali in materia.
3. I titolari di licenze ed autorizzazioni in esercizio dovranno attenersi ed adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore previa notifica dello stesso.
4. In particolare essi, se titolari contemporaneamente di licenza di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, dovranno optare per l'una o per l'altra entro il termine indicato al precedente comma.

## **ARTICOLO 30** **“Norme finali”**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, alla Legge n° 142 del 08/06/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli altri Regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con norme del presente Regolamento.

**Articolo così come modificato con deliberazione C.C. n.            del**

## **ARTICOLO 29** **“Norme transitorie”**

1. Il presente Regolamento si applica con decorrenza immediata dalla sua entrata in vigore per le nuove licenze ed autorizzazioni.
2. Per quelle in esercizio sono applicabili le norme statali e regionali riportate nel presente regolamento, nonché le norme generali in materia.
3. I titolari di licenze ed autorizzazioni in esercizio dovranno attenersi ed adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro **180** giorni dalla data della sua entrata in vigore previa notifica dello stesso.

4. In particolare essi, se titolari contemporaneamente di licenza di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, dovranno optare per l'una o per l'altra entro il termine indicato al precedente comma.